



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA n. 15 del 01.07.2024
R.G. n. 29/2024

OGGETTO: Regolazione delle siepi e delle piante radicate sui terreni contigui alle strade pubbliche o aperte al pubblico.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di provvedere da parte di tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche e ad uso pubblico, alla regolazione delle siepi, delle essenze arboree con evidente pendenza della chioma sulla sede viaria e rampicanti che interessano i sedimi di transito, in modo da non restringere o danneggiare la strada, così come previsto in particolare dagli artt. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

CONSIDERATO che, specialmente in questa stagione, molti tratti stradali sono interessati da sconfinamento ed invasioni di rami, costituendo grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche o ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

VERIFICATO che i proprietari dei terreni con presenza di vegetazione confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza comunque tali da evitare il verificarsi delle situazioni anzidette;

RITENUTA pertanto la necessità di richiamare l'attenzione dei proprietari affinché provvedano conseguenzialmente in termini di urgenza e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, fatte salve ed impregiudicate le conseguenti responsabilità;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

VISTO il T.U.E.E.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

1. le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade ed i marciapiedi;
2. le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade ed i marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
3. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
5. di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.

È fatto inoltre obbligo di:

1. provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
2. adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
3. provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
4. eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in via alternativa:

- Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intt.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblici avvisi e sul sito Internet del Comune di Montecalvo Irpino;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - a) al Comando di Polizia Municipale;
 - b) alla locale stazione C.C. con sede in Via dei Mille

I Carabinieri, i VV.UU., gli Agenti di P.S. in genere e quanti altri a ciò deputati sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Montecalvo Irpino, li 01/07/2024



IL SINDACO

(Avv. Francesco PEPE)